



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

Divisione III

- A AIGET
AISPEC
ASSITOL
ASSODISTIL
ASSOCOSTIERI
ASSOPETROLI
ASSOGAS
ENERGIA FUTURA
UNIONE PETROLIFERA
UTILITALIA
- E p.c. MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
GSE

Oggetto: Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n.51 – Nota esplicativa

In relazione alle modifiche apportate al Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in seguito all'approvazione del Decreto Legislativo 21 marzo 2017, n.51, si forniscono con la presente Nota precisazioni e chiarimenti per gli operatori interessati.

1. Relazione annuale dei fornitori di carburanti di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii.. Calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra.

Al fine di garantire agli operatori un congruo lasso di tempo per l'adeguamento ai maggiori requisiti informativi previsti a seguito del recepimento delle direttive europee 2015/652 e 2015/1513 (ILUC), le scadenze del sistema d'obbligo di immissione in consumo relative al 2018 sono posticipate come di seguito indicato:

- le autodichiarazioni annuali dei quantitativi di carburante e biocarburante immessi in consumo - di cui all'art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014 e ss. mm. ii.

e per le finalità di cui all'art. 7-bis, comma 2 del D.Lgs. 66/2005 e ss. mm. ii. – saranno effettuate dal 29 gennaio al 28 febbraio 2018. È fatta salva la possibilità, per il solo metano immesso in consumo, di fornire un aggiornamento del dato dichiarato nella citata finestra temporale entro e non oltre il successivo 31 marzo;

- esclusivamente ai fini della stima delle emissioni di gas serra per i soggetti che acquistano, in sospensione di accisa e per la successiva immissione in consumo, carburanti già miscelati con biocarburanti di cui non posseggono le informazioni sulle relative emissioni, le operazioni di conferma e registrazione delle transazioni degli stessi carburanti saranno effettuate, da parte degli operatori cedenti, dal 1° al 15 marzo 2018;

2. Relazione annuale dei fornitori di carburanti di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii.. Calcolo dell'intensità dei gas ad effetto serra.

Tenuto conto che la metodologia per l'utilizzo delle UER – *Upstream Emission Reduction* è ancora in discussione a livello comunitario, non sarà possibile conteggiarle nel calcolo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 7 bis, commi 2 e 3 relative alle emissioni riferite all'anno 2017.

Pertanto, ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'elettricità, dovrà essere utilizzata la formula di cui all'Allegato V-bis.1, Parte I, punto 3, con esclusione della sottrazione della parte relativa alle "UER".

Si ritiene opportuno ribadire che, in ogni caso, l'obbligo di raggiungimento della riduzione delle emissioni è previsto al 2020.

3. Relazione annuale dei fornitori di carburanti di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii.. Obbligo per i fornitori di energia elettrica.

Per il solo anno 2018, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6 dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii., i fornitori di energia elettrica possono ottemperare all'obbligo di comunicazione al GSE di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 e ss.mm.ii.. fornendo i propri dati entro il 30 aprile.

La presente circolare è emanata, per quanto concerne i punti 1 e 2, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico consultivo biocarburanti.

Il Dirigente

Alessandro Carettoni